

La scelta e la nomina del CTU nei procedimenti arbitrali presso la Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture spetta, in via esclusiva, alla Camera arbitrale per i contratti pubblici ex art. art. 242, comma 7, del codice degli appalti pubblici: vale altresì quanto specificato dalla stessa Camera nel comunicato n. 31 (deliberato nella seduta del Consiglio del 21/01/2011 verbale n. 332) relativo alla "Modalità di nomina dei Consulenti Tecnici d'Ufficio per gli arbitrati amministrati", laddove si afferma «che nei procedimenti arbitrali amministrati, qualora il collegio arbitrale intenda procedere ad una consulenza tecnica, il collegio debba richiedere la nomina del consulente alla camera arbitrale che provvede alla nomina scegliendolo nell'elenco dei consulenti». La forma amministrata di arbitrato ha, rispetto all'altra forma di arbitrato, cosiddetto ad hoc, identico fondamento (libera scelta delle parti), stessa natura (espressione della volontà negoziale delle parti) e potenzialmente stesso esito (lodo arbitrale avente, se rituale, gli effetti di una sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria). Ciò che contraddistingue le due forme (rectius, le due diverse modalità organizzative) di arbitrato consiste nell'iter procedimentale, nelle regole che accompagnano le parti - e ovviamente gli arbitri - durante il procedimento. In caso di arbitrato amministrato, tali regole sono quelle contenute in un Regolamento di un centro arbitrale, sempre e comunque manifestazione della volontà dei contraenti in quanto dagli stessi espressamente richiamate attraverso una *relatio perfecta*. Il Regolamento, in questo modo, diventa parte integrante dell' accordo arbitrale. Le parti affidano così l'organizzazione del procedimento a un ente a ciò deputato e alla disciplina regolamentare da questo predisposta, alla quale dovranno attenersi anche gli arbitri nell'esecuzione del proprio incarico. Quindi, l'aver accettato di devolvere la procedura arbitrale alla mera gestione amministrativa della Camera arbitrale, comporta l'accettazione di tutte le regole che sovrintendono l'organizzazione stessa della procedura arbitrale, ivi compresa la scelta e la nomina del CTU, da effettuarsi, in via esclusiva, dalla Camera arbitrale sulla base di un sorteggio all'interno dell' elenco dei periti iscritti presso la Camera e previo accertamento da parte della stessa dei requisiti di professionalità.